



CIRCOLARE N° 41 DEL 11 NOVEMBRE 2013

**LEGGE n. 125 del 30 ottobre 2013
Conversione in legge del DL 31 agosto 2013, n. 101
Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni
(GU n. 255 del 30-10-2013)**

DPR 151/2011 e RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI

Il Decreto Legge n. 101 del 31.8.2013, annunciato nella circolare n. 36 del 16 settembre 2013, è stato convertito in legge.

Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151, si applicano anche agli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.

Il decreto prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, sono adeguate le procedure semplificate di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2001, adottato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 334 del 1999” [cioè entro 30.12.2013].

Il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Pertanto ora non vi sono differenze nelle procedure di prevenzione incendi tra aziende in art. 6 o in art. 8 del D.Lgs. 334/99 e quindi le procedure di prevenzione incendi “normali” dovrebbero trovare piena attuazione anche nelle aziende in art. 8 del D.Lgs. 334/99.

Nella conversione in legge è stato aggiunto il comma 7bis, che prevede che i comuni, le province e le regioni possono avvalersi del Corpo Nazionale dei VVF per la redazione dei piani di emergenza comunali e di protezione civile, previa stipula di apposite convenzioni.